

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 402-26389 del 07.07.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Rivarolo, a sua volta derivato dal Torrente Orco, in Comune di Rivarolo C.se, ad uso lavaggio inerti.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 402-26389/2010 del 07.07.2010 - Codice univoco: TO-A- 10312

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Scavi Ter Morletto - (omissis) - con sede legale in Torino Corso Ferrucci, 46 la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Rivarolo, a sua volta derivato dal Torrente Orco, in Comune di Rivarolo C.se in misura di litri/sec massimi 5 e medi 0,38 ad uso lavaggio inerti;

2. di considerare il prelievo da acque sotterranee rilasciato alla Scavi Ter-Morletto con D.D. n. 619-151609 del 16.05.2006, ad uso lavaggio inerti afferente la medesima unità aziendale, come prelievo di soccorso in caso di carenza di risorsa idrica superficiale disponibile nel Canale di Rivarolo;

3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

4. di stabilire che la concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione dalla quale deriva;

5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7. di intendere assorbito dal canone relativo all'utenza concessa con il presente provvedimento, il canone relativo al cod. utenza TO11764 e corrispondente al prelievo, previsto in caso di emergenza, da acque sotterranee, concesso alla medesima Scaviter-Morletto s.r.l con D.D. n. 619-151609 del 16.05.2006, e pertanto di considerare già corrisposti dall'utenza TO11736 i canoni arretrati, decorrenti dal 30.12.2006, per il prelievo da acque superficiali di cui al presente provvedimento; (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 07.07.2010:

"(... omissis ...)

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario e' tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonche' dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto con le future variazioni dei parametri e dei coefficienti previsti dal Piano di Tutela delle Acque, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (... omissis ...)"